

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

7.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCHESI**

#### INDICE

	Pag
<b>Schema di provvedimento legislativo: Ordinarmento delle scuole elementari della provincia di Bolzano. (N. 54) (Discussione) . . . . .</b>	41
PRESIDENTE - MAFFIOLI CLAUDIA, <i>Relatrice</i> - VOLTERRA - PATRISSI - CALOGERO - BIANCHINI LAURA - LUCATELLO - AGNELLO - ANDREOTTI - MANGINI AUGUSTO - COLONNETTI - PICARDI - DUGOS	
<b>Schema di provvedimento legislativo: Istituzione di corsi straordinari presso le Università per studenti reduci ed assimilati. (N. 41) (Seguito della discussione) . . . . .</b>	47
COLONNETTI, <i>Relatore</i> - VOLTERRA - CALOGERO - PATRISSI - BIANCHINI LAURA - PRESIDENTE - ANDREOTTI	

La seduta comincia alle 10.15.

BIANCHINI LAURA, *Segretaria*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato

**Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Ordinarmento delle scuole elementari della provincia di Bolzano. (N. 54).**

PRESIDENTE comunica alla Commissione il desiderio espressogli dal Ministro che lo schema di provvedimento sia approvato rapidamente, data la sua importanza ed ur-

genza, esso ha lo scopo di addivenire ad una conciliazione con l'elemento tedesco dell'Alto Adige ed è presumibile che gli articoli siano stati elaborati dopo accordi preventivi tra la parte tedesca e la parte italiana

MAFFIOLI CLAUDIA, *Relatrice*, spiega che col provvedimento in esame si istituiscono nell'Alto Adige scuole bilingui, con tal mezzo si spera di accattivarsi nuovamente la fiducia di quelle popolazioni allogene, fiducia che l'Italia aveva perduto per effetto della politica del fascismo. L'insegnamento del tedesco, proibito nel 1925, fu ripreso in scuole clandestine nel 1937, che ebbero vita fino al 1939. Dopo l'8 settembre 1943 non ci furono più scuole in lingua italiana, ma soltanto scuole in lingua tedesca sottoposte a commissariati di studi tedeschi. Nel 1945 il Prefetto di Bolzano prese numerosi provvedimenti, già ispirati ai criteri che hanno determinato lo schema in esame

Fa presente che esso ha vigore soltanto per la provincia di Bolzano da cui, per effetto del confine fissato nel 1927, sono rimasti distaccati otto comuni di lingua tedesca che fanno parte della provincia di Trento. Poiché l'articolo 1, così come è formulato, non consentirebbe di estendere i benefici del provvedimento a questi otto comuni, occorrerebbe emendare l'articolo e sostituire la dizione « della provincia di Bolzano » con l'altra « del territorio mistilingue dell'Alto Adige ».

Questo provvedimento stabilisce l'istituzione di scuole elementari nelle due lingue e corsi paralleli di scuole elementari di lingua

italiana e tedesca. Però fin dalla seconda classe è obbligatorio l'insegnamento dell'altra lingua, e dalla quarta può essere impartito l'insegnamento paritetico nelle due lingue agli alunni dei due gruppi in comune. Il padre è quello che decide a quale dei due corsi debba iscriversi il figlio. L'istituzione infine di una scuola per gli alunni di lingua diversa da quella della maggioranza è obbligatorio quando essi raggiungano il numero di otto. Sono previsti ispettori di lingua italiana e di lingua tedesca.

Ricorda che per i casi di minoranze linguistiche inferiori agli otto bambini il Prefetto di Bolzano aveva istituito maestri ambulanti che si portano sul posto per qualche giorno della settimana, mentre le istruzioni che accompagnano il provvedimento in esame stabiliscono che in tali casi l'insegnamento sia impartito presso « persone capaci di dare ai bambini qualche insegnamento ». Osserva a questo proposito che nelle zone di montagna sarà difficile trovare persona adatta a questo compito, e quindi sarebbe meglio estendere l'uso dei maestri ambulanti.

Nelle stesse istruzioni è detto che il ladino sarà considerato un dialetto italiano. Pur riconoscendo che, glottologicamente, il ladino possa considerarsi un dialetto, in considerazione del fatto che in alcune zone delle valli ladine si parla prevalentemente tedesco, riterrebbe giusto estendere anche a queste valli il diritto di scelta.

Le istruzioni stabiliscono inoltre che per l'insegnamento devono essere assunti, per quanto possibile, maestri regolarmente abilitati. Ma poiché il corpo insegnante di lingua tedesca è per la maggior parte composto di coloro che hanno insegnato nelle scuole clandestine, che spesso non hanno alcun diploma e che per buona metà si sono compromessi come nazisti, occorrerà che le autorità scolastiche vigilino su di esso e che gli insegnanti senza diploma siano in avvenire eliminati.

Raccomanda infine che, per quanto riguarda l'articolo 5, si faccia un ruolo unico degli insegnanti e non due ruoli distinti, uno per gli italiani e uno per i tedeschi.

VOLTERRA si dichiara d'accordo sulla sostanza e sullo spirito del provvedimento. Ritiene però che sarebbe opportuno chiarire alcune espressioni.

Anzitutto all'articolo 1, là dove si parla di una Commissione mista, sarebbe bene che se ne specificasse la composizione.

MAFFIOLI CLAUDIA, *Relatrice*, osserva che ciò è spiegato nelle istruzioni allegato allo schema.

VOLTERRA desidererebbe che fosse incluso nella legge quanto in proposito è detto nelle istruzioni.

Osserva inoltre che l'espressione « lingua materna », usata nel provvedimento, non è chiara e si presta a dubbie interpretazioni. Nell'articolo 1 si dichiara che l'appartenenza di un bambino all'uno o all'altro gruppo deve essere fatta dal padre. Il dubbio può sorgere nei casi di matrimonio misto fra un italiano e una tedesca o viceversa, o nel caso in cui manchi il padre, o vi sia in atto una separazione legale. È stabilito nel provvedimento che l'esame dei casi controversi debba essere demandato alla Commissione mista, ma quale è la lingua che deve essere presa come base dalla Commissione? Quella del padre o quella della madre?

MAFFIOLI CLAUDIA, *Relatrice*, spiega che la lingua da prendere per base è quella che il bambino parlerà meglio.

PRESIDENTE osserva che « lingua materna » è la traduzione italiana di una locuzione tedesca di uso comune.

VOLTERRA replica che in italiano questa locuzione ha un significato diverso e che la Commissione si troverebbe imbarazzata se, in caso di assenza del padre, dovesse esaminare casi di bambini nati da matrimoni misti.

MAFFIOLI CLAUDIA, *Relatrice*, esprime il parere che, in caso di assenza del padre, dovrà prevalere di fatto la lingua della madre.

PATRISSI osserva che, in caso di assenza del padre, la dichiarazione dovrà essere fatta da chi esercita la patria potestà.

CALOGERÒ rileva che il termine « lingua materna » non ha riferimento alla maternità fisica, ma che con esso si deve intendere la lingua che il bambino parla spontaneamente.

BIANCHINI LAURA osserva che si tratta di un termine classico dell'insegnamento linguistico, sempre usato nei programmi delle scuole elementari.

VOLTERRA si riserva di ritornare sull'argomento in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

MAFFIOLI CLAUDIA, *Relatrice*, all'articolo 1 propone che le parole « nel territorio mistilingue dell'Alto Adige » siano sostituite alle altre « provincia di Bolzano ».

LUCATELLO rileva che, essendo dall'articolo 1 stabilito che l'insegnamento deve essere impartito da maestri per i quali la lingua di insegnamento sia la lingua materna, verrebbero esclusi dall'insegnamento nelle scuole dell'Alto Adige quegli insegnanti trentini che

sono perfettamente padroni della lingua tedesca e abilitati all'insegnamento di questa lingua. Propone pertanto che alle parole « da maestri per i quali la lingua di insegnamento sia la lingua materna » siano aggiunte le altre « o possiedano piena padronanza della lingua »

MAFFIOLI CLAUDIA, *Relatrice*, fa osservare che questo è detto nell'articolo 4.

LUCATELLO replica che nell'articolo 4 si parla dei funzionari e degli ispettori, non degli insegnanti. Spiega che l'osservazione gli è stata fatta da alcuni Consulenti trentini i quali lo hanno pregato di esporla alla Commissione.

PRESIDENTE osserva che lo spirito conciliativo di questa legge tende a dare la preferenza assoluta agli insegnanti tedeschi nelle scuole tedesche.

LUCATELLO ritiene che, in tal caso, per non infirmare il concetto informatore del provvedimento, l'aggiunta da lui proposta potrebbe essere sostituita dall'altra « e in difetto da maestri che possiedano la piena padronanza della lingua »

AGNELLO, poiché la questione va contemplata soltanto dal punto di vista politico, riterrebbe opportuno che non si insistesse sugli emendamenti proposti.

PATRISSI aggiunge che l'approvazione di questo provvedimento è urgente, perché darà modo all'Italia di manifestare il suo spirito conciliativo alle trattative della pace, in considerazione del fatto che uno dei principali argomenti addotti per la separazione dell'Alto Adige dall'Italia è proprio quello della scuola.

MAFFIOLI LAURA, *Relatrice*, concorda nel considerare il provvedimento dal punto di vista del contributo che esso recherà alla possibile conciliazione.

LUCATELLO dichiara di insistere sull'emendamento, perché l'elemento politico e conciliativo del provvedimento è già nella prima parte dell'articolo dove si dice che l'insegnamento è impartito nella lingua materna degli alunni.

PRESIDENTE fa osservare che in caso di difetto di maestri di origine tedesca provvederanno le autorità locali.

LUCATELLO replica che se non si fissa per legge il principio da lui proposto avverrà che, in assenza di maestri di origine tedesca, uno stesso maestro terrà lezione a più scuole.

MAFFIOLI CLAUDIA, *Relatrice*, replica che questo caso non si verificherà, perché ci saranno moltissimi insegnanti tedeschi e pochissimi italiani.

LUCATELLO trasforma la sua proposta di emendamento in una raccomandazione al Ministro.

PRESIDENTE dichiara che si tratta ora di decidere circa la proposta fatta dalla Relatrice di sostituire alle parole « della provincia di Bolzano » le altre « del territorio mistilingue dell'Alto Adige », circa l'estensione cioè dei benefici previsti dallo schema in esame anche agli otto comuni tedeschi della provincia di Trento.

ANDREOTTI suppone che vi sia qualche ragione seria per indurre il Governo ad usare quella dizione.

LUCATELLO fa rilevare che nel territorio fra Bronzolo e la stretta di Salorno, esiste una zona mistilingue appartenente alla provincia di Trento, di cui i trentini sono molto gelosi ed alla quale non desidererebbero affatto veder estesa la norma del provvedimento. Aggiunge che la popolazione di questa zona è in netta maggioranza italiana, mentre i proprietari del luogo sono tedeschi. Crede perciò che convenga mantenere la dizione « della provincia di Bolzano ».

PRESIDENTE informa che in questi giorni si sono svolte a Roma parecchie riunioni tra i rappresentanti italiani e tedeschi dell'Alto Adige, le quali sono giunte a conclusioni conciliative. Domanda perciò alla Relatrice se la modificazione da lei proposta all'articolo 1 sia stata concordata con le parti interessate.

MAFFIOLI CLAUDIA, *Relatrice*, risponde che l'estensione del provvedimento da lei proposta è stata richiesta come primissima cosa.

BIANCHINI LAURA desidera sapere se l'espressione « Alto Adige » è consacrata in qualche trattato. Per quel che le consta, l'Alto Adige comprende i territori di Bolzano, Bressanone e Merano e non comprende zone della provincia di Trento. Ritiene quindi che, anche usando l'espressione « Alto Adige », verrebbero ugualmente escluse le località citate che appartengono alla provincia di Trento.

CALOGERO spiega che per Alto Adige si intende sostanzialmente la provincia di Bolzano, con l'esclusione delle valli Trentine.

LUCATELLO dichiara di ritenere che « Alto Adige » sia un'espressione geografica comprendente tutte le valli fino alla stretta di Salorno, mentre « provincia di Bolzano » è un'espressione politica, giuridica e amministrativa la quale arriva soltanto fino a Bronzolo. Quindi la modificazione proposta dalla Relatrice impone necessariamente l'allargamento della disposizione ad alcuni comuni del Trentino.

PRESIDENTE propone di sospendere la discussione su tale argomento, per dar modo al Consultore Andreotti di assumere informazioni in proposito al Ministero degli affari esteri.

VOLTERRA ricorda la sua proposta, che cioè nel testo della legge sia dichiarato come si intende composta la Commissione. Propone che all'articolo 1 sia aggiunto un capoverso nel quale sia detto presso a poco quanto è stabilito nelle istruzioni circa la composizione della Commissione.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del Consultore Volterra.

(È approvata).

VOLTERRA, all'articolo 2' insiste sull'opportunità di chiarire l'espressione « lingua materna », usata sia in questo articolo che in quello precedente. Fa rilevare che in Alto Adige sono molto più numerosi gli italiani che hanno sposato delle tedesche che non i tedeschi che abbiano sposato delle italiane. I figli nati da questi matrimoni seguono la cittadinanza del padre e sarebbe giusto che seguissero anche la lingua del padre. Lasciando l'espressione « lingua materna » potrebbe invece accadere che, per i figli di padre italiano e di madre tedesca, la Commissione desse la preferenza alla lingua tedesca anziché a quella italiana. Sarebbe quindi necessario che la legge desse direttive chiare e precise. Come suo punto di vista personale ritiene che il figlio debba imparare la lingua del padre.

BIANCHINI LAURA insiste sul fatto che il termine « lingua materna » è ormai entrato nella consuetudine e che il suo significato non si presenta a discussioni od incertezze.

VOLTERRA replica che tale espressione non è però entrata nell'uso giuridico e dichiara che, se non si vuole sostituire alla parola « materna » l'altra « paterna », occorre cercare un altro termine che dica senza incertezze quello che si vuole esprimere.

CALOGERO si dichiara contrario alla sostituzione di « materna » con « paterna », nel senso di attribuire sempre al padre la scelta, perché non è nello spirito della legge la quale non stabilisce a priori un'autorità di scelta. Per evitare poi il dubbio se col termine « materna » possa essere attribuita alla madre questa autorità, sarebbe bene specificare nella legge il significato di tale termine, aggiungendo alla parola « materna » le altre « cioè familiare degli alunni », oppure sostituirlo con un altro vocabolo come, ad esempio, « originaria ».

PRESIDENTE dichiara di non vedere perché si dovrebbe sostituire con una nuova espressione il termine « lingua materna » che indica la lingua domestica familiare.

LUCATELLO osserva che, se « lingua materna » indica la lingua parlata dalla famiglia, essendoci in Alto Adige più madri tedesche che madri italiane, la lingua dei bambini sarà di solito quella tedesca, poiché i figlioli hanno maggior contatto con la mamma.

MANCINI AUGUSTO dichiara di ritenere che l'espressione « lingua materna » possa prestarsi a interpretazioni equivocate e quindi sia opportuno eliminarla. D'altra parte pensa che il secondo comma chiarisca tutto, poiché in esso è detto che l'appartenenza degli alunni all'uno o all'altro gruppo linguistico è quale risulta dalla dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci. Inoltre ritiene assurda e che debba essere soppressa la seconda parte del comma, là dove si parla dell'esame dei casi controversi.

PRESIDENTE invita la Commissione a considerare se non sia il caso di conservare il testo integrale dell'articolo, poiché la sostanza rimarrebbe la medesima.

BIANCHINI LAURA si dichiara favorevole alla proposta Mancini.

Quanto poi all'espressione « lingua materna », riafferma il concetto che la sua sostituzione con l'altra « lingua familiare », se potrà sembrare una specificazione ai giuristi, porterebbe più confusione che chiarezza per coloro che si interessano della scuola.

VOLTERRA insiste sul pericolo di inconvenienti insito nell'espressione « lingua materna » e sull'opportunità di sostituirla con l'altra « lingua paterna ».

COLONNETTI domanda se, nel caso di un bimbo di padre italiano e di madre tedesca, il termine « lingua materna », inteso nel senso della lingua che si parla nella famiglia, debba considerarsi favorevole alla lingua del padre o a quella della madre.

BIANCHINI LAURA chiarisce che l'espressione « lingua materna » è in sostituzione dell'altra « lingua parlata », cioè la lingua parlata più comunemente, opposta alla lingua letteraria.

COLONNETTI fa osservare che tale interpretazione si presta ad incertezze. Dicendo invece « lingua del padre » si dice cosa ben definita sia dal punto di vista giuridico che pratico.

MAFFIOLI CLAUDIA, *Relatrice*, spiega che « lingua materna » vuol dire lingua della madre. Questo uso è stato originato dal fatto che i bambini che si iscrivono alla prima ele-

mentare devono ricevere l'insegnamento nella lingua che capiscono meglio

AGNELLO osserva che l'espressione « scuola materna » è entrata anche nell'uso giuridico, perché ne parlano i regolamenti scolastici.

VOLTERRA fa rilevare che, essendo la provincia di Bolzano bilingue, è necessario adoperare termini chiari onde dissipare ogni equivoco.

MANCINI AUGUSTO conferma che l'espressione dell'articolo 1 è chiara, poiché l'appartenenza del figlio all'uno o all'altro gruppo linguistico è quale risulta dalla dichiarazione del padre

CALOGERO dichiara che il problema è stato ben posto dal consultore Mancini, ma che la questione più grave è quella di sapere quale è lo spirito della legge. Si vuol garantire al padre o all'autorità tutoria la libertà di scelta della lingua che sarà insegnata ai propri figli, o si vuol garantire a coloro che sono stati abituati a parlare una certa lingua il loro patrimonio linguistico? Sono due ipotesi differenti. A suo parere, lo spirito della legge è quello di non dare senz'altro al padre la libertà di scelta, ma di salvaguardare la spontanea lingua del bambino. Sarebbe opportuno allora parlare semplicemente di « lingua degli alunni ».

VOLTERRA replica che l'introduzione di un principio di questo genere sarebbe contraria ai principi giuridici del nostro diritto. Lo Stato non deve entrare nelle facoltà riservate alla famiglia. Non si può con una legge speciale togliere alla patria potestà la sua espressione più importante e più sacra stabilita nel Codice civile: l'istruzione e l'educazione dei figli.

COLONNETTI si dichiara preoccupato di quanto è detto nel testo delle istruzioni dove si parla di possibili casi di divergenza tra le dichiarazioni dei due genitori ed il patrimonio linguistico del bambino. Si deve fissare nella legge che la lingua del padre deve avere carattere decisivo.

CALOGERO concorda nel ritenere che questa parte delle istruzioni vada tolta

BIANCHINI LAURA osserva che, se si vogliono togliere dalle istruzioni le frasi citate, bisogna togliere dall'articolo 1 l'espressione « l'esame dei casi comunque controversi è demandata ad una Commissione mista »

MANCINI AUGUSTO, per le ragioni dianzi esposte, propone di modificare l'articolo nel modo seguente

« L'insegnamento nelle scuole elementari nella provincia di Bolzano è impartito nella

lingua degli alunni da maestri della stessa lingua.

« L'appartenenza degli alunni all'uno o all'altro gruppo linguistico è quale risulta dalla dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci »

CALOGERO si dichiara favorevole alla modificazione della prima parte dell'articolo, ma contrario a sopprimere nel resto dell'articolo quanto si riferisce all'esame dei casi controversi.

PRESIDENTE fa presente che sopprimendo ogni accenno alla risoluzione dei casi controversi, non si deve ritenere che tali contestazioni non debbano più verificarsi

MANCINI AUGUSTO replica che le controversie devono essere definite nell'ambito della famiglia.

PRESIDENTE osserva che ciò non è sempre possibile e si domanda da chi saranno risolte le controversie

VOLTERRA se esiste il padre, è il padre che deve decidere, in mancanza di esso, è il tutore, in casi speciali, il consiglio di famiglia. Tutto ciò è già previsto dal Codice

PRESIDENTE obietta che in una zona di lingua mista possono manifestarsi tante controversie per cui l'autorità del padre può insorgere come autorità abusiva sul resto della famiglia.

VOLTERRA risponde che, appunto perché si tratta di una zona linguisticamente confusa e incerta, si deve fare una legge chiara. È sempre il padre che decide dell'istruzione dei figli e non si è mai nominata per questo alcuna Commissione.

MANCINI AUGUSTO osserva che nelle controversie familiari può facilmente vincere la madre

BIANCHINI LAURA suggerisce di includere nelle istruzioni le norme riguardanti le controversie

COLONNETTI approvando l'emendamento proposto dal Consultore Mancini, la Commissione afferma in modo più reciso che, su tale argomento, la decisione spetta al padre, ed inoltre sposta la risoluzione delle controversie da una Commissione scolastica all'autorità familiare

PICARDI dichiara di votare contro la modificazione dell'articolo, perché pensa che ragioni di carattere locale devono aver determinato tale formulazione

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 1 con le modificazioni proposte dal Consultore Mancini, e con la riserva relativa all'espressione « provincia di Bolzano » per cui il Consultore

Andreotti si è recato al Ministero degli esteri per informazioni

(È approvato — Si approva senza discussione l'articolo 2).

MANCINI AUGUSTO all'articolo 3 osserva che le parole « agli articoli precedenti » devono essere sostituite dalla altre « all'articolo precedente »

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 3, nel testo modificato secondo la proposta del Consultore Mancini

(È approvato)

All'articolo 4 osserva che nel terzo comma si può lasciare la dizione « lingua materna ».

MANCINI AUGUSTO propone « lingua prescelta ».

CALOGERO propone « lingua parlata ».

VOLTERRA propone « lingua originaria »

LUCATELLO dichiara di essere del parere di mantenere intatta la dizione dell'articolo COLONNETTI concorda nell'opportunità di conservare la dizione « lingua materna ».

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 4 nel suo testo originale.

(È approvato)

MAFFIOLI CLAUDIA, *Relatrice*, all'articolo 5 propone che sia raccomandata al Ministro la formazione di un ruolo unico per gli insegnanti e non di due ruoli distinti, uno per quelli di lingua italiana e uno per quelli di lingua tedesca.

PRESIDENTE prega la relatrice di voler chiarire se, con la proposta da lei formulata, si intenda sanare una divergenza già esistente o ci si voglia premunirsi da essa

MAFFIOLI CLAUDIA, *Relatrice*, chiarisce che non c'è una divergenza in atto. Si tratta di evitare che sorga, perché sembra che da parte dei tedeschi si tenda a richiedere la formazione di due ruoli separati

BIANCHINI LAURA osserva che c'è stato un precedente nella legislazione scolastica italiana, per quanto riguardava i maestri già in ruolo nelle scuole trentine, per i quali si formarono due ruoli diversi anche dopo l'opzione

MANCINI AUGUSTO propone che, per maggior chiarezza, si dica « variazioni dei ruoli rispettivi di maestri, ispettori, ecc »

BIANCHINI LAURA osserva che le parole « variazioni dei ruoli rispettivi » si riferiscono alla molteplicità dei ruoli rispetto alle varie categorie dei funzionari (maestri, ispettori, ecc), non ai ruoli delle diverse lingue

MANCINI AUGUSTO dichiara di ritenere che la parola « rispettivi » comprenda tutto

CALOGERO propone la dizione « variazioni dei rispettivi ruoli preesistenti »

PRESIDENTE osserva che si potrebbe dire « alle modalità delle assunzioni nel ruolo unico dei maestri »

COLONNETTI fa rilevare che, se esistono ruoli distinti, non basta nemmeno una dizione di questo genere. Bisognerebbe dire che sono aboliti i ruoli distinti, ma se essi ancora non esistono, non può sorgere l'inconveniente

MAFFIOLI CLAUDIA, *Relatrice*, propone che ciò sia detto nelle istruzioni

MANCINI AUGUSTO concorda nella opportunità di raccomandare che le istruzioni siano modificate in tal senso

BIANCHINI LAURA spiega che, poiché a tutte queste modifiche sarà provveduto con un decreto Luogotenenziale da promuoversi dal Ministro della pubblica istruzione, si vedrà quando sarà pubblicato questo decreto se in esso si parli di una molteplicità di ruoli tanto per i maestri che per i funzionari. È quindi del parere che per ora il problema non esista

PRESIDENTE propone che l'articolo, sia lasciato invariato in attesa di questo nuovo decreto e lo mette ai voti

(L'articolo 5 è approvato)

ANDREOTTI, ritornando sull'articolo 1, approvato con riserva nei riguardi dell'espressione « provincia di Bolzano », contenuta in quell'articolo, riferisce che al Ministero degli esteri, dov'egli si è recato per informazioni, è stata innanzi tutto richiamata la sua attenzione sul valore politico e sull'urgenza dello schema di provvedimento in esame, il quale permetterà all'Italia di presentarsi alle discussioni per la pace con un provvedimento formale già emanato, dando così una testimonianza del modo col quale essa intende trattare le minoranze di quella zona. Il Ministero, che ha ritenuto di scegliere una espressione tecnica ben circoscribibile, quella cioè della provincia di Bolzano, sarebbe contrario alla estensione di tali disposizioni ad altre zone, perché è del parere che questa materia debba essere riveduta quando si studierà il problema dell'autonomia di tutta la Venezia Tridentina

Egli ritiene che la Commissione possa far voti al Ministero affinché, nella discussione sull'autonomia della Venezia Tridentina, sia tenuto presente che, oltre alla provincia di Bolzano, le rilevate condizioni di fatto si verificano anche in comuni di altre province

PRESIDENTE osserva che, date le spiegazioni del Consultore Andreotti, ci sono ragioni

sufficienti per mantenere la dazione adottata dallo schema di provvedimento

Ricorda inoltre che la Relatrice ha proposto di suggerire al Ministero di apportare alcune modificazioni al testo delle istruzioni e precisamente in quella parte che riguarda l'insegnamento nelle zone ladine.

MAFFIOLI CLAUDIA, *Relatrice*, chiarisce che bisognerebbe estendere anche a queste zone la disposizione per cui è riconosciuto al padre il diritto di opzione anche per le scuole di lingua tedesca

PRESIDENTE fa rilevare che si tratta di una raccomandazione che viene da più parti, soprattutto da quelle persone che conoscono i problemi che ancora si agitano in quelle zone. La questione è di una certa gravità per la tranquillità delle zone anzidette e la estensione proposta è da ritenersi molto opportuna per i fini ai quali è rivolto lo schema di provvedimento in esame. Si potrebbe dire, ad esempio, che ai fini della distribuzione delle scuole e della risoluzione delle accennate controversie nelle zone ladine, sia riconosciuto al padre che ne faccia espressa richiesta il diritto di opzione per le scuole di lingua tedesca.

CALOGERO dichiara di non vedere difficoltà perché all'alunno delle zone ladine sia insegnata l'una o l'altra lingua in base alla dichiarazione del padre

DUCOS fa presente che si è recentemente parlato di un movimento da parte di elementi contrari agli italiani non solo per distaccare le varie zone ladine dall'Italia, ma per passare alla provincia di Bolzano anche quelle zone ladine che in questo momento esistono in altre provincie italiane

PRESIDENTE afferma non esservi dubbio che tale movimento esista e che si desideri togliere questo motivo di agitazione. Poiché le popolazioni ladine hanno preferenza per la lingua tedesca, lo spirito della legge tende a riconoscere le aspirazioni di fatto e le aspirazioni di diritto di queste popolazioni

CALOGERO dichiara di riconoscere queste preoccupazioni e di sapere quanto sia delicata la situazione specialmente nella zona di Cortina. Le quattro righe contenute a pagina 6 delle istruzioni, nelle quali è detto che « ai fini della distribuzione delle scuole e della risoluzione delle accennate controversie, il ladino sarà considerato un dialetto italiano », sono inoperanti ed ingiustificate. Propone perciò di suggerirne al Ministro la soppressione

PRESIDENTE mette ai voti la proposta

(È approvata)

BIANCHINI LAURA osserva che, se la Commissione ha suggerito la soppressione del paragrafo 8° delle istruzioni, a maggior ragione si dovrebbe fare altrettanto per tutta la parte delle istruzioni che si riferisce alla Commissione nominata dal provveditorato. Si dovrebbe quindi eliminare anche nel paragrafo sesto delle istruzioni la parte che va dalle parole « ma nel caso di divergenza ecc. » fino alla fine del paragrafo stesso.

Dovrebbe inoltre essere ritirata la proposta messa a verbale in una precedente seduta che le istruzioni vengano modificate in analogia con le modificazioni apportate al testo dello schema.

PRESIDENTE ritiene giusto che anche quella proposta sia abbandonata.

Mette ai voti la proposta della Consultrice Bianchini.

(È approvata)

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo e alle istruzioni che lo accompagnano, con gli emendamenti approvati

**Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Istituzione di corsi straordinari presso le Università per studenti reduci ed assimilati. (N. 41).**

PRESIDENTE ricorda che la discussione sugli articoli 4 e 6 di questo schema di provvedimento legislativo è stata dalla Commissione rinviata per permettere un ulteriore esame di alcuni dati di fatto

COLONNETTI, *Relatore*, dichiara che il Ministero della pubblica istruzione presso il quale a assunto in formazioni, asserisce nel modo più assoluto di ignorare che con la circolare spedita ai Rettori il 31 ottobre 1945 sia stato inviato un testo diverso da quello attualmente in discussione. Inoltre il capo di gabinetto del Ministro, in una lettera scritta ieri, spiega come in un primo momento sia stato dramato uno schema mancante, alla fine del primo comma dell'articolo 4, di alcune parole (« dispensa che non è però concessa per le lauree in ingegneria ») omesse per puro errore nelle bozze di stampa, e come successivamente si sia provveduto ad avvertire dell'errore con apposita circolare le Università sedi delle facoltà di ingegneria ed i politecnici. Quindi, secondo questa affermazione del Ministero, il testo esatto sarebbe quello che è stato presentato alla Consulta

VOLTERRA afferma che tanto lui quanto il Consultore Mancini ricordano che si trattò di

due circolari, di cui la prima aveva allegato il testo della legge in bozze, e la seconda avvertiva che bisognava aggiungere alcune parole omesse, concernenti le lauree in ingegneria.

Per quanto lo riguarda personalmente, afferma di aver diramato a tutti i professori dell'Università di Bologna una circolare nella quale si ripeteva il testo della legge così come era stato trasmesso dal Ministero, all'articolo 4 di detto testo era un inciso in cui si dava il diritto agli studenti di poter sostenere gli esami alla fine dei corsi semestrali anche in quelle materie per le quali non era stato possibile istituire il corso semestrale. Ritiene che tale disposizione dovrebbe essere introdotta di nuovo nello schema di provvedimento per vari motivi che illustra.

COLONNETTI, *Relatore*, osserva che basterebbe aggiungere all'articolo 4, dopo le parole « gli studenti che esauriscono nei corsi straordinari » le altre « o in sessioni apposite », oppure « in sessioni straordinarie ».

VOLTERRA propone che si aggiungano le parole seguenti « gli studenti che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 13 possono sostenere esami in quelle materie per cui non è stato possibile istituire corsi semestrali », e ciò allo scopo di metterli in condizioni di terminare i corsi di studio e di laurearsi.

CALOGERO osserva che non sarebbe una concessione seria.

VOLTERRA insiste sul fatto che i corsi semestrali servono agli studenti per poter condurre a termine i corsi in tutte le materie di studio. È perciò necessario che diano tutti gli esami e non solo quelli per i quali è stato istituito il corso.

COLONNETTI, *Relatore*, replica che esiste il pericolo che venga chiesta la sessione straordinaria anche da quegli studenti che non si sono iscritti ai corsi straordinari.

VOLTERRA osserva che gli studenti di cui si tratta hanno già frequentato i corsi negli anni precedenti.

COLONNETTI, *Relatore*, fa rilevare che in tal caso hanno il diritto di dare gli esami nelle sessioni normali.

VOLTERRA afferma di non vedere perché non debbano essere facilitati, dando loro la possibilità di sostenere il maggior numero di esami.

COLONNETTI, *Relatore*, rileva che l'eccezione va molto al di là.

PATRISSI osserva che, stando così le cose, alla fine del corso semestrale ci vorrebbe una sessione speciale per tutti i reduci. Il beneficio

si estenderebbe perciò a tutti i reduci, anche a quelli non iscritti nei corsi semestrali.

COLONNETTI, *Relatore*, fa presente che a chi si iscrive nei corsi semestrali viene richiesta la garanzia della frequenza. Dichiarò di poter aderire soltanto alla proposta di permettere ai soli iscritti ai corsi semestrali di sostenere al termine dei corsi stessi gli esami anche in quelle materie per le quali non sia stato istituito un corso semestrale e di opporsi invece alla estensione della facilitazione anche ai non iscritti.

VOLTERRA si dichiara d'accordo e propone il seguente emendamento « gli studenti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 13, possono sostenere gli esami anche in quelle materie per cui non è stato possibile costituire il corso semestrale ».

COLONNETTI, *Relatore*, osserva che sarebbe preferibile la dizione « gli studenti iscritti ai corsi semestrali », in modo che chi non è iscritto non possa ritenere di aver diritto a dare gli esami nelle sessioni speciali.

CALOGERO propone la dizione « gli studenti iscritti ad uno o più corsi straordinari, possono sostenere alla fine del semestre gli esami anche in quelle materie per le quali non è stato possibile istituire il corso semestrale ».

COLONNETTI, *Relatore*, osserva che basterebbe fare all'articolo 3 una aggiunta di questo tenore « ove questo non avvenga, si istituirà lo stesso la sessione di esami ».

PATRISSI fa presente che sarebbe meglio dare « qualora ciò non si verifichi, verrà ugualmente istituita la relativa sessione di esami ».

CALOGERO osserva che bisogna anche specificare se questa concessione è valida per tutti o soltanto per coloro che hanno richiesto il corso che non è stato possibile istituire. Ritene che la concessione dovrebbe essere limitata a questi ultimi.

VOLTERRA insiste sul fatto che gli studenti erano convinti di poter dare gli esami anche per quelle materie per le quali non veniva richiesto un corso semestrale, e così era stato stabilito nelle Università di Pisa e di Bologna. Fa anche presente che nelle Università del nord gli studenti non hanno potuto godere di nessuno di quei privilegi che invece hanno goduto per due anni le Università dell'Italia centro-meridionale, le quali hanno avuto tutta una serie di sessioni speciali.

COLONNETTI, *Relatore*, insiste sulla necessità di mettere bene in chiaro che la concessione è limitata a quei casi in cui il corso non è stato istituito. Propone quindi che nel-



l'articolo 3 si dica « per la istituzione di un corso semestrale occorre che il numero degli studenti iscritti e frequentanti non sia minore di dieci. Qualora questo numero non sia raggiunto, il corso non viene istituito, ma avrà luogo per gli aventi diritto ugualmente la sessione di esame »

CALOGERO fa presente che il corso potrebbe non essere istituito anche per difetto dell'università e che sarebbe quindi meglio dire in generale « qualora il corso non sia stato istituito, gli aventi diritto di cui all'articolo 1 e successivo articolo 13 godranno ugualmente della sessione di esami »

BIANCHINI LAURA propone che si dica « fruiranno della relativa sessione di esami »

VOLTERRA dichiara che con l'anno 1946 le università contano di sanare il maggior numero di irregolarità e che col 1947 sperano di ritornare ai corsi normali. Ricorda infine che ci sono tuttora molti studenti che continuano ad affluire reduci dalla prigionia.

PRESIDENTE propone che si aggiunga all'articolo 3 la seguente disposizione « qualora il corso non sia istituito, gli aventi diritto, di cui all'articolo 1 ed al successivo articolo 13, fruiranno delle relative sessioni di esami ». Mette ai voti questa aggiunta

*(L'articolo 3, così modificato, è approvato)*

S'intende, allora, che l'articolo 4 rimane approvato nel testo dello schema di provvedimento legislativo

*(Così rimane stabilito)*

CALOGERO, all'articolo 6, comunica alla Commissione di essersi informato presso il Ministero dell'assistenza post-bellica per ciò che riguarda la genesi del provvedimento in esame, apprendendo che quel Ministero ha dato fondi per borse di studio ed altre provvidenze a favore degli studenti reduci, ma non per i corsi semestrali.

PATRISSI ricorda che in una seduta precedente si è parlato di un telegramma del Ministero dell'assistenza post-bellica concernente le tasse indebitamente pagate da coloro che avevano diritto alla assistenza post-bellica, tasse di cui era autorizzata la restituzione.

VOLTERRA non apporterebbe alcuna variazione al testo dell'articolo 6, il quale riguarda l'estensione agli studenti, che, non avendo potuto iscriversi per ragioni contingenti, intendono fare in due anni il corso di

quattro, delle concessioni per i corsi normali. Invece la questione di cui ha parlato in una seduta precedente riguarda gli studenti, che erano già iscritti ed avevano già pagato le tasse, i quali debbono fare i corsi semestrali. Ad essi l'Università di Bologna non ha applicato le tasse, considerando che le avevano già pagate in precedenza. Il telegramma del Ministero dell'assistenza post-bellica, cui si è fatto cenno, annunciava di assumere a suo carico tutte le tasse degli studenti reduci.

PRESIDENTE osserva che, date le esaurienti spiegazioni del Consultore Volterra, l'articolo 6 può essere approvato nel testo ministeriale e lo mette ai voti

*(È approvato)*

ANDREOTTI, all'articolo 13, richiama l'attenzione sulla opportunità di estendere la facilitazione in esso contemplata anche a coloro che erano già iscritti precedentemente ad un secondo corso di laurea e che poi per le vicende della guerra non abbiano potuto proseguire quegli studi. Si potrebbe fare un'aggiunta alla fine dell'articolo per fare salvi i diritti di coloro la cui iscrizione al nuovo corso sia anteriore al 10 giugno 1940.

VOLTERRA fa osservare che tale norma praticamente è già applicata in base a quanto stabilisce l'articolo 1.

ANDREOTTI replica che sarebbe bene precisare questo concetto anche nell'articolo 13.

PRESIDENTE propone che, tenuto conto della opportuna proposta del Consultore Andreotti e dell'aggiunta, già approvata dalla Commissione da apportare alla fine di questo articolo, dopo le parole « conseguimento di altra laurea o diploma » si aggiungano le altre « salvo che l'iscrizione al nuovo corso sia anteriore al 10 giugno 1940 e salvo il caso di persone che, per le condizioni di cui all'articolo 1, si trovino in stato di minorazione fisica che non consenta loro l'esercizio della professione per cui conseguirono la prima laurea o diploma »

*(L'articolo 13 così modificato è approvato)*

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo con gli emendamenti approvati.

**La seduta termina alle 12.45.**

